

REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI COMUNALI

Art 1 - Definizioni

I pascoli comunali sono divisi in inferiori, superiori ed alpi, nel modo seguente:

- a) Sono pascoli inferiori tutti i beni Comunali adiacenti alle proprietà private entro il limite del castagno includente le abitazioni invernali;
- b) Sono pascoli superiori tutti quelli sopra il limite del castagno escluse le alpi ed i pascoli ai medesimi già assegnati;
- c) Sono tutte alpi le proprietà comunali soprastanti ai pascoli superiori ed al confine con gli altri Comuni e con la Svizzera sino alla sommità dei monti e sono individuate in Alpe Veglia, Alpe Ciamporino, Alpe Albiona, Alpe Lorino, Alpe Corgiolo e Alpe Wolf.

Art 2 – Individuazioni

I pascoli inferiori sono estesi alle seguenti località:

Salnegro, Argnai, Arsciago, Beula, Monteaguzzo, Dreuzza, Mariolo, Bialugno, Valera, Alvazz, Valera, Varuggine, Pianderei, Calantigine, Larecc, Salera, Nava, Puntò, Quero, Porcia, Corticcio, Plè, Loi, Praggio, Merlo, Collaioni, Maulone sopra e sotto, Chiggio, Chiosso, Gebbo, Torba, Presa, (Ovigo) Cortiggio, Prato Grande, Salviggia, Tugliaga, Selva Nera, Albarina, Groppo, Nugno, Algnime, La Cavala.

I pascoli superiori si trovano nelle seguenti località:

Solcio, Proso, Giarda, Rono, Peia, Le tre Calandre, Saaslasc, Coaté, Astolo, Marzasca, Balzo, Moiero, Le due Dorcie, San Domenico, Bolim, Scarpia, Croso, Bocca dei Proni, Parusc, Lorione, Nava di Nembro.

Soprastanti pascoli superiori si trovano le alpi:

Veglia, Ciamporino e Albiona, Lorino, Corgiolo e Wolf, delle quali le maggiori sono le prime due con l'alpe Veglia assai più vasta ed importante.

Art 3 – Confini

I confini dei Pascoli e delle Alpi suddette sono già ben conosciuti da tutta la popolazione di Varzo, e quindi se ne omette l'elencazione.

La suddivisione in zone per lo sfruttamento del pascolo resta quella osservata fino a qui per vecchia consuetudine, ma può essere soggetta a variazione.

L'Alpe Veglia cadente nel territorio di Varzo, continuerà ad essere divisa nelle due grandi zone "Cornù" e "La Balma" per mezzo del torrente Frova, mentre la località "Crosi di Moiero" sopra la strada che va dal sasso dell'acqua al pianezzone sottostante, continuerà a far parte dell'Alpe Ciamporino.

Art 4– Taglio piante

Nei boschi Comunali che fanno parte delle zone sopra indicate il pascolo verrà esercitato con la stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge, e non sarà consentito tagliare alberi senza la dovuta richiesta al Comune ed il preventivo assegno da parte dell'Ufficio Forestale.

Art 5– Criteri di priorità

Hanno diritto di concorrere alla utilizzazione dei pascoli comunali tutti i proprietari di bestiame con i diritti di precedenza nel seguente ordine:

- 1) Dei residenti e delle aziende proprietarie di allevamenti esistenti per tutto l'anno solare sul territorio comunale di Varzo;
- 2) Dei residenti e delle aziende proprietarie di allevamenti esistenti per tutto l'anno solare sul territorio comunale di Trasquera;

a seguire gli altri, con richiesta di assegnazione entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno al Municipio di Varzo indicando numero e qualità dei capi di bestiame che intendono immettere al pascolo nell'anno medesimo. Le istanze pervenute oltre il termine, fatta eccezione per quelle pervenute entro l'entrata in vigore del regolamento, non beneficeranno dei criteri di priorità e potranno essere immessi, qualora risultino dei terreni pascolabili non assegnati. Sulla richiesta di assegnazione del pascolo l'Amministrazione Comunale si riserva di eseguire verifiche ed accertamenti ed in caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre all'esclusione dal bando, seguirà l'immediato allontanamento (in caso di insediamento sul pascolo assegnato, inoltre, verranno applicate le sanzioni previste di cui all'art 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. nonché il trattenimento

dell'intera somma versata quale tassa di usufrutto del pascolo per l'anno in corso. In seguito ad eventuale estromissione dal bando, potrà accedervi a godimento del pascolo il richiedente successivo in graduatoria. Non potranno essere assegnatarie di pascoli aziende o soggetti, verso i quali il Comune di Varzo possa vantare crediti superiori a 500,00 €. Allo stesso modo non potranno essere assegnatari aziende o soggetti che conducono bestiame, per conto di aziende o soggetti terzi, verso i quali il Comune di Varzo possa vantare crediti superiori a 500,00 €. Il divieto non si applica qualora l'azienda o il soggetto debitore, abbiano concordato con l'Amministrazione Comunale una rateizzazione del debito, e questi siano, secondo il piano di rientro, in regola con i pagamenti concordati. Parimenti non potranno essere assegnatari di pascoli soggetti e aziende, che abbiano contenziosi aperti con il Comune di Varzo.

I soggetti/aziende eventualmente assegnatari di pascoli, che risultino debitori nei confronti del Comune di Varzo o che abbiano contenziosi aperti nei confronti del Comune, nel termine di 30 gg. dall'assegnazione, pena la revoca dell'assegnazione, devono risolvere le proprie pendenze e/o rinunciare ai propri contenziosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Varzo.

Art 6 – Riserva ai locali

Nessun capo di qualsiasi specie di bestiame proveniente da altri Comuni potrà essere immesso nei pascoli comunali se prima non saranno state soddisfatte tutte le richieste, pervenute nei termini, dei domiciliati/residenti con allevamenti esistenti per tutto l'anno solare nel Comune di Varzo e sempre quando l'immissione di tale bestiame non superi i carichi stabiliti di anno in anno per ogni zona pascoliva, tenendo conto che il carico di bestiame nei pascoli comunali è fissato, oltre che dalla capienza delle stalle esistenti, considerando un metro di posta per ogni capo adulto, soprattutto dalla potenzialità foraggera dei pascoli.

-Art 7 – Presentazione Comunicazioni monticazione demonticazione

Al Servizio di Polizia Locale spetta il compito di raccogliere le comunicazioni relative alla monticazione e trasmetterle agli uffici competenti e ricevere a fine periodo di alpeggio/pascolo le comunicazioni di demonticazione previo comunicazione agli uffici competenti preposti al controllo igienico sanitario zootecnico da parte degli allevatori/detentori del bestiame in essere.

Al medesimo Servizio vanno presentate anche gli eventuali aggiornamenti delle comunicazioni.

Art 8 – Carichi pascolivi

Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:

- Bovino adulto (di età superiore ai 2 anni) = 1,00 U.B.A.
- Manzo (di età superiore a 6 mesi ed inferiore ai 2 anni) = 0,60 U.B.A.
- Vitello (di età inferiore a 6 mesi) = 0,40 U.B.A.
- Ovino e caprino (di età superiore a 12 mesi) = 0,15 U.B.A.
- Suino (oltre 50 kg) = 0,50 U.B.A.
- Suino (di età maggiore a 70 gg. e fino a 50 kg) = 0,30 U.B.A.
- Equino adulto (di età superiore a 6 mesi) = 1,00 U.B.A.
- Puledri = 0,60 U.B.A.

Art 9 – Tassa di pascolo

Viene stabilito che la Concessione dei pascoli è soggetta al pagamento della tassa di pascolo.

L'importo minimo è quantificato in € 10,00 per ogni ettaro utilizzabile secondo la delibera di assegnazione.

L'importo della tassa pascolo verrà stabilito di anno in anno con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

L'importo viene rivalutato annualmente attraverso la Giunta Comunale.

Risultano esenti dalla tassa di pascolo, unicamente i soggetti residenti/aziende con sede legale e con allevamento, esistente nell'anno solare sul territorio del Comune di Varzo e/o Trasquera, fino ad un massimo di 30 capi bovini adulti o bestiame equivalente ai sensi dell'art. 8.

Tali aziende nel caso di superamento del limite dei 30 capi, sono soggette al pagamento in quota proporzionale, per la parte eccedente.

Gli importi introitati dalle tasse di pascolo dovranno essere destinati prioritariamente per spese di investimento e miglioramento fondiario a favore della popolazione residente e delle attività ivi localizzate.

In caso di bestiame allevato al di fuori del territorio comunale andrà corrisposta proporzionalmente la tassa di pascolo.

Art 10 – Sostituzione del bestiame e limiti alla sostituzione

Nei pascoli per ovini agli stessi si potranno sostituire altrettanti capi caprini, sempreché questi ultimi possano essere immesse nel rispetto della normativa vigente.

Di regola gli ovini, i caprini non possono essere immessi al pascolo nelle zone destinate ai bovini ed agli equini. Mentre è in ogni caso vietato il pascolo dei suini. Per ogni metro quadrato di pascolo danneggiato dai suini sarà pagata una penale da € 25,00 ad € 250,00, a seconda della gravità del fatto, ai sensi della vigente Legge 689/81 e s.m.i..

Art 11 – Informazione dagli organi di vigilanza

Il Comune di Varzo verrà informato dagli Uffici preposti al controllo/verifica per tutte quelle varianti e disposizioni che ritenessero opportuno di prescrivere per assicurare un disciplinato godimento dei pascoli relativo al piano di sfruttamento dei pascoli.

Art 12 – Delibera di assegnazione

Il Comune di Varzo pubblicherà nell'Albo Pretorio digitale il verbale di Delibera della Giunta comunale relativo alla "Concessione in utilizzo per l'anno in corso delle porzioni di alpeggi comunali da destinare ad uso pascolivo" riportando gli utilizzatori, l'ubicazione catastale (foglio e mappale), l'assegnazione della superficie e la superficie utilizzata. Nel medesimo atto verranno regolate le modalità di versamento nelle casse comunali delle relative tasse annuali di pascolo. Eventuali mappali che non risultino agevolmente divisibili potranno essere assegnati congiuntamente a due o più soggetti, indicando la quantità di superficie assegnata a ciascuno, senza che tali superfici debbano essere individuate all'interno del mappale. Ove non individuate, spetterà agli assegnatari trovare un accordo sull'individuazione delle aree di rispettivo godimento. In assenza di accordo tra le parti, l'Amministrazione Comunale procederà d'Ufficio.

L'assegnatario dei pascoli, dovrà nel termine di 8 giorni dal ricevimento personale o di un suo delegato, della Delibera di assegnazione dei pascoli dichiarare di conoscere l'ubicazione e le condizioni in cui si trovano gli alpeggi assegnati, senza pretendere alcun intervento di miglioria da parte del Comune, e dichiarare di aver preso visione del Regolamento e della Delibera di assegnazione accettandone le condizioni senza riserva alcuna.

Art 13 - Commissione e vigilanza

Il Comune di Varzo, si avvale della Commissione Agricoltura, e del Servizio di Polizia Locale per far rispettare l'osservanza del presente regolamento e di eseguire gli altri incarichi che più avanti verranno specificati.

Art 14 - Periodo di inalpamento

Per la monticazione del bestiame si stabiliscono le seguenti epoche di massima che potranno però subire delle variazioni, in seguito ad eccezionali andamenti stagionali, secondo il giudizio della Giunta, sentito il parere della Commissione incaricata ogni anno di fissare le relative date di inalpamento come quelle di disalpamento:

- a) Nei pascoli inferiori comunali, di cui all'art. 2, l'immissione degli animali non potrà avvenire prima del 20 maggio di ogni anno;
 - b) Nei pascoli superiori comunali, di cui all'art. 2, l'inizio del pascolo non potrà ammettere prima del 13 giugno in occasione di S. Antonio, di ogni anno.
 - c) Nelle alpi, di cui all'art. 2, l'immissione del bestiame non potrà avvenire prima del 5 luglio di ogni anno.
- Le infrazioni a tale articolo, cioè la monticazione prima dell'epoca stabilita dalla Commissione, saranno punite con una sanzione di **€ 25,00** per ogni U.B.A. e per ogni giornata di pascolo ai sensi della L. 689/81 e s.m.i..

Art 15 - Divieti

Avvenuta la monticazione del bestiame nelle alpi di cui all'art. 2, resterà rigorosamente vietato l'esercizio del pascolo nelle zone inferiori e superiori, dove peraltro potrà essere consentita la permanenza del bestiame locale.

Per il gregge caprino è vietato il pascolo nel bosco, secondo le norme riferite al "pascolo in bosco" stabilite dal Regolamento Forestale Regionale attualmente in vigore.

Il pascolo equino libero è vietato per un numero di capi superiore a 3. I capi dovranno essere custoditi in recinti o delimitazioni con pastore elettrico. I capi equini potranno uscire dai recinti unicamente quando montati od accompagnati e potranno percorrere solamente strade, tratturi e sentieri.

Il pascolo è assolutamente vietato a tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:

- Nel raggio di 200 ml. a monte di captazione di acquedotti, che dovranno essere debitamente delimitati o secondo quanto espresso dalla competente A.S.L.;
- Aree oggetto di rimboschimento;
- Aree con boschi in rinnovazione;
- Aree oggetto di interventi di seminazione e/o rinverdimento;

- Aree comunali chiuse per esigenze di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) od altre aree opportunamente delimitate;

In caso di inosservanza alle norme del presente articolo si applicano, ai sensi della vigente legge 689/1981 e s.m.i., le seguenti sanzioni:

1. da € 25,00 a € 250,00, per l'esercizio del pascolo nelle zone inferiori e superiori dopo la monticazione alle alpi, di cui al comma 1;
2. € 25 per capo caprino ed € 100 per capo equino che pascolino in difformità a quanto previsto (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81);
3. € 15 per ogni capo che pascoli nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81);
4. € 20 per ogni U.B.A. eccedente il carico massimo stabilito inerente il Comprensorio di pascolo (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81).;
5. da un minimo edittale di € 25 ad un massimo edittale di € 500 in ottemperanza all'art.7bis D.Lgs. 267/2000, in caso di sconfinamento con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o nel caso di vaganza o stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi, in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità.
6. A giudizio della Commissione Agricoltura potrà essere motivo di esclusione dalla concessione di pascolo comunale per l'anno successivo l'incorrere, più volte nella stessa stagione, in sanzioni inerenti sconfinamenti di comprensorio, omessa custodia e malgoverno di animali.

Art 16 - Limitazioni al pascolo

Nei primi 15 giorni dell'inalpamento ogni alpigiano dovrà far pascolare il proprio bestiame soltanto entro i limiti del proprio vaccareccio, senza cioè permettere che il bestiame stesso si sposti fra un vaccareccio e l'altro.

Scaduto tale periodo il bestiame potrà essere immesso nelle zone più alte denominate "Loccie" dalle quali potrà scendere ai rispettivi vaccarecci solo pochi giorni prima della smonticazione dall'alpe e sempre quando l'erba sia cresciuta a sufficienza negli appezzamenti attigui ai vaccarecci medesimi.

Art 17 - Periodo di demonticazione

La demonticazione del bestiame non sarà permessa oltre il **31 ottobre** di ogni anno.

La Giunta, sentito il parere della Commissione, potrà stabilire, per le zone alpi, pascoli superiori e pascoli inferiori, periodi di demonticazione differenziati, fatto salvo il termine del primo comma.

"Verificandosi tali demonticazioni, il bestiame demonticato non potrà in nessun caso pascolare in altri pascoli comunali, ma dovrà essere tenuto rinchiuso o fatto pascolare sulla proprietà privata, fino alla data di demonticazione del 31 ottobre.

Le infrazioni agli articoli 16 e 17 saranno sanzionate con una penale da **€. 25,00 a € 250** ai sensi della L. 689/81 e s.m.i..

Art 18 - Comunicazione demonticazione

Salvo le varianti che la Commissione ritenesse opportune di apportare per comprovate ragioni, viene definito come data ultima per la demonticazione il giorno **31 ottobre**. Come da regole imposte dagli Uffici di Igiene, salvo mutamenti decisionali in futuro da parte degli stessi uffici, ciascun allevatore/detentore è obbligato a trasmettere preventivamente agli uffici di igiene preposti di comunicare la demonticazione per poi successivamente comunicare al Comune.

Art 19 - Verifiche e Controlli

Al fine di accertare la corrispondenza tra quanto denunciato e quanto rilevato in loco attraverso gli organi preposti (Servizio Polizia Locale, Carabinieri Forestali, Servizio Veterinari ecc.), l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli di accertamento del bestiame monticato e del rispetto del Regolamento.

Durante detti sopralluoghi e dagli elementi rilevati, la Commissione provvederà con la massima attenzione a provvedere quanto segue:

- a) Controllare per ogni famiglia di alpigiani i capi di bestiame monticati accertando se il loro numero e qualità corrispondano ai dati delle denunce ricevute.
- b) Imporre a ciascun alpigiano che nei primi 15 giorni della monticazione faccia pascolare il proprio bestiame nella zona strettamente limitrofa al proprio vaccareccio nei primi 5 giorni sarà provveduto dall'alpigiano

stesso alla raccolta del pietrame vagante, all'estirpamento delle erbe grasse sottostanti ai depositi di letame nelle adiacenze delle condutture d'acqua ed infine alla pulizia attorno alle stalle e alle casere e tutto ciò sotto pena delle sanzioni più avanti stabilite.

- c) Indicare per ogni complesso pascolivo la qualità entità e località dove dovranno eseguirsi i lavori accurati al massimo grado per il ripristino di strade mulattiere e dei sentieri per lo spietramento ed il decespugliamento dei pascoli e dei limitrofi boschi dai rododendri e da altri cespugli infestanti, per il ripristino e la manutenzione delle rogge per derivazioni di acque canaletti secondari per la fertirrigazione del terreno, per lo spandimento del letame delle stalle, dove non esiste possibilità d'irrigazione e dove il pascolo è più magro e da farsi nel periodo in cui il bestiame non pascoli attorno ai vaccarecci.
- d) Comunicare agli alpigiani che occupano un dato complesso pascolivo Comunale la data di massima per la demonticazione (previa comunicazione agli uffici di igiene ASL Servizi Veterinari e comunque non oltre il 31 ottobre) salvo variazioni che al momento opportuno la Commissione, in dipendenza dell'andamento stagionale o altri fattori, ritenesse opportuno comunicare con congruo preavviso.

Art 20 - Controversie

Per la definizione di eventuali contenziosi, nell'ipotesi di bestiame che "sconfina", gli assegnatari dovranno richiedere l'intervento del Comune e/o degli organi preposti.

In caso di contrasti sorti fra l'Amministrazione Comunale e gli alpigiani questi ultimi potranno fare ricorso, la questione verrà deferita alla Giunta Comunale.

Art 21 - Obbligo di denuncia malattie

Ogni allevatore ha l'obbligo di comunicare a: al Sindaco, al Servizio di Polizia Locale, ASL Servizio Veterinario e Carabinieri Forestali casi di instaurarsi di malattie infettive e di allontanare i singoli capi infetti come ha l'obbligo di provvedere a comunicare e smaltire le eventuali carcasse di bestiame vittime di incidenti (fulmini, cadute in dirupi ecc.). L'inottemperanza a detti obblighi prevede l'applicazione dei principi sanzionatori secondo la vigente normativa oltre al risarcimento delle eventuali spese sostenute per il recupero/ripristino dello stato dei luoghi anticipate dall'Amministrazione comunale.

Art 22 - Controlli

E' facoltà del Comune di Varzo, in qualsiasi momento, di eseguire attraverso il Servizio di Polizia Locale, i sopralluoghi necessari per constatare se quanto prescritto dal presente Regolamento sarà stato osservato, segnalando al Comune di Varzo le eventuali infrazioni commesse ed i nominativi dei responsabili e cioè senza pregiudizio delle contravvenzioni che venissero elevate dall'agente e guardia suddetti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Art 23 - Sanzioni

L'alpigiano che si rendesse responsabile di gravi infrazioni od abusi sarà estromesso con ordine del Sindaco per l'anno successivo dal godimento dei pascoli comunali e qualora si rendesse recidivo ed in forma grave negli abusi medesimi, potrà essere estromesso in via definitiva dal detto godimento.

In caso di accertamento di false dichiarazioni, oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative e avvio dei procedimenti penali, seguirà l'immediato allontanamento dello stesso alpigiano e del bestiame al seguito con conseguente estromissione definitiva dagli elenchi del pascolo.

Art 24 - Comunicazione del sostituto

Nel caso in cui un alpigiano sia impossibilitato per malattia o cause di forza maggiore deve comunicare preventivamente al Comune il suo sostituto addetto alla custodia del bestiame.

Art 25 - Controlli Veterinari

Tutto il bestiame transumante, deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante l'immunità degli animali da malattie infettive.

Chiusa la prenotazione del bestiame da monticare e qualora il Sindaco di Varzo lo ritenesse opportuno, potrà imporre la visita veterinaria al bestiame prima della monticazione. A tal fine il Comune, a spese del quale avverrà detta visita farà noto tempestivamente agli interessati il giorno ed il luogo nel quale il bestiame dovrà essere radunato a cura dei singoli proprietari.

Il bestiame non ritenuto idoneo all'alpeggio sarà estromesso dalla nota dei partecipanti e potrà essere sostituito con l'accettazione di altre richieste alle stesse condizioni. L'introduzione abusiva di animali infetti/malati comporterà la segnalazione alle competenti autorità unite alle relative sanzioni previste dalla vigente normativa, oltreché l'esclusione dall'assegnazione, diretta o mediante la conduzione del bestiame da parte di terzi, dei pascoli per l'anno successivo

Art 26 -Compravendita del bestiame

Nel caso in cui durante il periodo della monticazione, un alpigiano acquistasse dei capi di bestiame esistenti fuori del Comune o in zone del Comune stesso di proprietà privata, tali capi potranno essere immessi nel pascolo comunale sempre quando col numero non superi quello del carico complessivo del bestiame gravante su quella zona pascoliva.

Al fine di mantenere il giusto rapporto capi di bestiame /pascolo, nel caso di compravendita tra alpigiani in alpe di capi di bestiame, il passaggio di proprietà effettivo avverrà a demonticazione ultimata.

Art 27 - Riduzione della tassa

Se durante il periodo della monticazione avvenisse l'allontanamento di capi di bestiame per malattie all'alpigiano verrà riconosciuto il rimborso della tassa nel seguente modo:

- 1) Completo (100%), in proporzione al numero dei capi ammalati rispetto al numero totale, se l'accertamento avvenisse entro il primo mese di monticazione
- 2) Ridotto al 50%, in proporzione al numero dei capi ammalati rispetto al numero totale, nel caso in cui la verifica della malattia sia diagnosticata dopo il primo mese di monticazione

Art 28 - Variazioni rispetto alle denunce

Qualora durante la monticazione venisse accertato la presenza di bestiame in numero eccedente rispetto a quello denunciato ed immesso nel pascolo, il proprietario dovrà pagare al Comune a titolo di penale per ogni capo una somma pari a 30,00 €.

Art 29 - Ricovero del bestiame

E' consigliabile che il bestiame venga ritirato per le ore notturne nei ricoveri previsti, al fine di prevenire il verificarsi di eventi dannosi allo stesso bestiame (fulmini, frane, predatori, abigeato ecc.) in quanto il Comune si solleva da ogni responsabilità civile e penale per i danni che si dovessero verificare.

Sarà comunque tollerato di lasciare all'aperto il bestiame nelle zone più lontane e non irrigabili, prive o troppo lontane dalle stalle purché gli alpigiani si obblighino a contenere i capi all'interno di un recinto elettrificato durante le ore notturne e poi a spargere il letame prodotto sminuzzandolo convenientemente sul terreno.

Le recinzioni elettrificate non dovranno essere fonti di pericolo per eventuali passanti e la responsabilità derivante da eventuali incidenti causati da tali impianti sono totalmente in capo all'assegnatario. Non è consentito impedire o limitare il transito su qualunque strada o pista forestale destinata al passaggio di mezzi agricoli, automezzi o bestiame. Nel montaggio delle recinzioni mobili elettrificate si devono rispettare inoltre le seguenti distanze minime:

- 1 m dal margine delle suddette strade;
- 0,50 m a monte di qualsiasi opera muraria pubblica e/o privata, quali muri di contenimento, recinzioni etc..

Non è consentito impedire o limitare l'accesso ai punti d'abbeveraggio, quando questi siano indispensabili per i lotti confinanti.

Le infrazioni del primo comma saranno perseguite con una sanzione amministrativa da € 5,00 a € 30,00 per ogni capo.

Le infrazioni relative al secondo comma prevedono l'applicazione della sanzione pari a € 0,30 per ogni metro quadrato di terreno dove non è stato sminuzzato il letame.

Le infrazioni dei commi successivi al 2° vanno da € 25,00 ad € 250,00 ai sensi della Legge 689/1981.

Art 30 - Custodia del bestiame

È fatto divieto assoluto lasciare il bestiame incustodito nei pascoli inferiori e superiori.

Oltre alla sanzione amministrativa da € 7,00 a € 45,00 per ogni capo di bestiame, il Comune si riserva la facoltà di applicare le misure penali (abbandono ecc).

Art 31 - Prescrizioni bestiame con indole aggressiva

E' vietato lasciar pascolare i tori di età maggiore di un anno, così pure il bestiame che manifesti indole aggressiva, senza fissa custodia di un pastore adulto.

Le infrazioni saranno perseguite con una sanzione, ai sensi della vigente legge 689/81 e s.m.i. da € 150,00 a € 1.000,00 per ogni capo di bestiame oltre a risarcire le conseguenze di eventuali danni.

Art 32 - Fertirrigazione

Resta rigorosamente vietato il versare nei torrenti il letame proveniente dalle stalle che dovrà essere invece usato per la fertirrigazione del pascolo a mezzo dei canaletti fertirrigui dove esistono condutture di acqua o trasportato con gerli e sparso convenientemente nelle altre zone prive di acqua con particolare cura a quelle più aride e magre. In ogni caso tali spandimenti, così come il pascolo, dovranno rispettare le distanze previste dalla normativa vigente da opere di presa ed in generale da opere acquedottizie, collocandosi quantomeno

ad un raggio di 200 ml. a monte, da eventuali opere di captazione di acquedotti, che dovranno essere debitamente delimitati o secondo quanto espresso dalla competente A.S.L.

Le infrazioni saranno perseguite con una sanzione, ai sensi della vigente legge 689/81 e s.m.i. da € 25,00 a € 250,00 a seconda della gravità del fatto, fatta salva l'applicabilità di sanzioni penali.

Art 33 -Trasferimento del bestiame

E' fatto obbligo ai proprietari ed utilizzatori dei fabbricati, posti lungo i margini delle strade e mulattiere e nel raggio di 100 metri dai bordi delle stesse vie di comunicazione nonché i proprietari di fabbricati esistenti entro il perimetro dell'alpe medesima sono tenuti a concorrere alla accurata manutenzione della mulattiera. Inoltre ai sensi dell'art 15 del vigente Codice della Strada, per coloro che trasferiranno il bestiame a piedi dal paese (Varzo) alla destinazione, oltre a garantire il giusto rapporto numero capi bestiame conduttori, ai sensi del vigente CdS, devono garantire il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, provvedere alla pulizia del manto stradale da eventuali escrementi depositati durante il transito del gregge/mandria che sia.

L'inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e s.m.i..

Art 34 - Termini di versamento cauzione e tassa

Ciascun proprietario di bestiame da immettersi nei pascoli comunali dovrà, non più tardi di un mese prima dell'inizio della monticazione, versare al Comune di Varzo, a titolo di cauzione, un importo pari ad € 2 per ettaro utilizzabile, per la piena osservanza delle norme del presente regolamento. In caso di particolari situazioni di difficoltà socio-economiche la Giunta potrà esentare in tutto o in parte dal versamento della cauzione. Alla consegna all'Ufficio di Polizia Locale della documentazione di demonticazione, verrà consegnata dall'Ufficio medesimo comunicazione riguardo all'importo dovuto per la tassa di pascolo.

Entro il termine massimo di 1 mese dalla data di demonticazione, ciascun proprietario di bestiame che è stato assegnatario di pascoli comunali, dovrà versare al Comune di Varzo, a titolo di Tassa di pascolo, salvo i casi di esenzione, l'importo dovuto.

Art 35 – Restituzione cauzione

Avvenuta la demonticazione, agli alpigiani che non si saranno resi responsabili di infrazioni verrà restituita detta cauzione, la quota verrà invece incamerata, in tutto o in parte, dal Comune nel caso di danni da risarcire. Qualora la cauzione non bastasse a dare sanatoria alle infrazioni commesse, il Comune esperito un tentativo di conciliazione, potrà adire alle vie legali contro l'alpigiano responsabile.

Art 36 - Prescrizioni della Commissione

Sono considerate norme del presente regolamento tutte le disposizioni che verranno fissate dalla Commissione di cui all'art 13.

Art. 37 – Spese a carico dell'assegnatario

Tutte le spese inerenti la concessione in affitto e quelle a questi consequenziali, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'assegnatario, unitamente ad eventuali imposte di bollo, di registro, diritti di segreteria, se dovuti.

L'assegnatario è tenuto al rimborso di eventuali imposte e tasse relative alla conduzione e all'utilizzo del bene concesso previste dalle normative vigenti, restando ogni eventuale rischio relativo a suo carico.

Art. 38 – Ambito di applicazione del regolamento

Il presente Regolamento si applica nella sua interezza su tutti i pascoli di proprietà comunale, mentre, fatta eccezione per gli articoli 3, 5, 6, 9, 12, 26, 27, 34, 35, 37, si applica su tutte le restanti aree pascolabili, di proprietà di privati o di enti terzi, presenti sul territorio di Varzo.

Art 39 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua adozione da parte del Consiglio Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, ed in particolare è espressamente abrogato il previgente Regolamento Comunale per il godimento in natura dei pascoli comunali.

Art. 40 – Disposizioni finali

Nel perimetro del Parco Naturale Veglia-Devero, ricadente sul territorio comunale, ove sussistano norme in contrasto con il presente Regolamento, prevalgono le norme più restrittive.

Qualora, nel corso di validità del presente Regolamento, gli organi comunali preposti alla sua applicazione dovessero riscontrare temporanee inapplicabilità di norme o dovessero trovarsi nella necessità di gestire deroghe temporali non previste, la Giunta Comunale potrà procedere all'approvazione delle modifiche temporanee al fine di permettere una corretta gestione dei beni ed una sollecita risoluzione di problemi legati all'imprevedibilità di situazioni oggettive.